



Rivista N°: 3/2023
DATA PUBBLICAZIONE: 07/07/2023

AUTORE: Michele A. Cortelazzo*

LINGUA E LINGUAGGI TECNICI**

LANGUAGE AND TECHNICAL LANGUAGES

Sommario: 1. Lingua comune e lingue speciali. - 2. Il lessico specialistico del diritto. - 3. Esigenze di tecnicità e necessità di ampia comprensione.

1. Lingua comune e lingue speciali.

Affrontare un tema così generale come quello che mi è stato affidato è impresa oltremodo difficile. Si tratta, infatti, da una parte di richiamare, in forma necessariamente sintetica, alcuni concetti basilari della linguistica, necessari per comprendere la funzione dei linguaggi tecnici, dall'altra di affrontare i problemi di comunicazione che l'uso dei linguaggi tecnici, nel nostro caso del linguaggio giuridico, può creare in relazione ai diversi pubblici ai quali possono rivolgersi i testi che devono avvalersi di tale linguaggio.

Vale la pena iniziare da alcune considerazioni generali sulle caratteristiche del linguaggio verbale, cioè delle lingue. La lingua è un sistema potente ma complesso. Una sua proprietà fondamentale è l'onnipotenza semantica: con la lingua è possibile rappresentare qualsiasi contenuto, anche se non corrisponde alla realtà, o alla realtà del momento dell'enunciazione: possiamo prefigurare mondi possibili ma puramente ipotetici, possiamo avanzare ipotesi, anche irreali, possiamo raccontare bugie. Inoltre possiamo tradurre in un messaggio della lingua verbale qualsiasi messaggio di ogni altro sistema di segni (per esempio possiamo descrivere verbalmente forma e significato di un segnale stradale), ma non accade l'inverso (è impossibile

* Emerito di Linguistica italiana, Università di Padova - Accademico Ordinario della Crusca.

** Relazione introduttiva alla III sessione del XXXVII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti "Lingua Linguaggi Diritti" giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022, Università degli Studi di Messina.

enunciare con nettezza una regola grammaticale attraverso un messaggio esclusivamente iconico).

Nessuna comunità linguistica dispone di un solo codice verbale, nessuna lingua è un sistema monolitico. Anche una comunità nella quale sia in uso una sola lingua non ha a disposizione un solo modello di lingua, o, per dirla in termini più tecnici, una sola varietà di lingua (e certamente non è il caso dell'Italia, che si trova in una situazione ampiamente di multilinguismo, per la presenza sia dei sistemi linguistici denominati dialetti sia delle lingue di minoranza, a cominciare da quelle espressamente definite dalla legge¹). Ogni comunità linguistica, anche se monolingue, può disporre di diverse tastiere espressive, che tengono conto di almeno cinque fattori di variazione, basati rispettivamente sul tempo, sullo spazio, sulla collocazione sociale dei parlanti, sul mezzo di comunicazione, sulle caratteristiche della situazione comunicativa e degli argomenti trattati (si hanno così le varietà che sono state denominate, nell'ordine, diacroniche, diatopiche, diastratiche, diamesiche e diafasiche). Un modello che cerca di dar conto delle varietà dell'italiano, ormai divenuto standard, è quello elaborato da Gaetano Berruto, ripreso con qualche limitata variazione da Giuseppe Antonelli².

Le varietà di lingua in uso nei diversi ambiti specialistici sono varietà primariamente diafasiche e secondariamente diastratiche. Nella letteratura scientifica sono state denominate in modi diversi, a volte per pure preferenze lessicali, più spesso per sia pure limitate differenze di concettualizzazione. Le denominazioni principali sono state *linguaggio tecnico*³, *sottocodice*⁴, *tecnoletto*⁵, *microlingua*⁶, *linguaggio settoriale*⁷, *linguaggio specialistico*⁸.

Per quel che mi riguarda ho recuperato la denominazione di *lingue speciali*, dando a questa denominazione il significato che ho sintetizzato in una definizione apparsa la prima volta nel 1987⁹ e che ora presento in una versione leggermente riformulata:

Per lingua speciale intendo una varietà diafasica di una lingua naturale, dipendente da un'area di conoscenze o da una sfera di attività specialistiche, dominata, nel suo insieme, da

¹ Come è noto, la legge 15 dicembre 1999, n. 482, "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" dopo aver ribadito, all'art. 1, che "la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano", elenca all'art. 2 le "popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate" e quelle "parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo" quali comunità di cui la Repubblica si fa carico di tutelare la lingua.

² G. BERRUTO, *Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1987 (nuova ed. rivista e aggiornata, Roma, Carocci, 2012); G. ANTONELLI, *Lingua*, in *Modernità italiana. Cultura, lingua e letteratura dagli anni Settanta a oggi*, a cura di A. AFRIBO ed E. ZINATO, Roma, Carocci, 2011, pp. 15-52.

³ D. PARISI, *Linguaggio comune e linguaggio regolato*, "Rivista di filosofia" LIII (1962), 313-334.

⁴ M. DARDANO, *Il linguaggio dei giornali italiani*, Bari, Laterza, 1973; G. BERRUTO, *La sociolinguistica*, Bologna, Zanichelli, 1974.

⁵ M. WANDRUSZKA, I. Paccagnella, *Interlinguistica*, Palermo, Palumbo, 1974.

⁶ P. E. BALBONI, *Le microlingue: considerazioni teoriche*, "Scuola e lingue moderne" XX (1982), pp. 107-111, 136-148.

⁷ *I linguaggi settoriali in Italia*, a cura di G.L. BECCARIA, Milano, Bompiani, 1973.

⁸ R. GUALDO, S. TELVE, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma, Carocci, 2012.

⁹ Denominazione e definizione sono apparse inizialmente in M. A. CORTELAZZO, *Italienisch: Fachsprachen/Lingue speciali*, in *Lexikon der Romanistischen Linguistik, IV (Italienisch, Korsisch, Sardisch)*, a cura di G. HOLTUS, M. METZELTIN, Ch. SCHMITT, Tübingen, Niemeyer, 1988, 246-255 (poi in *Lingue speciali. La dimensione verticale*. Padova, Unipress, 1990). Il più rilevante uso precedente dell'espressione è quello di G. DEVOTO, nei due articoli *Lingue speciali. Le cronache del calcio*, LN I (1939), pp., 17-21 e *Lingue speciali. Dalle cronache della finanza*, LN I (1939), pp. 114-121.

un gruppo di parlanti più ristretto della totalità dei parlanti della lingua di cui quella speciale è una varietà. Viene utilizzata per soddisfare i bisogni comunicativi di quel settore specialistico: in primo luogo quelli referenziali, ma anche quelli legati alla costruzione di un'identità di gruppo o diretti al raggiungimento dell'efficienza comunicativa.

Una lingua speciale è costituita, a livello lessicale, da una serie di corrispondenze aggiuntive rispetto a quelle generali e comuni della lingua. A livello morfosintattico è caratterizzata prevalentemente da un insieme di selezioni, ricorrenti con regolarità, all'interno dell'inventario delle forme disponibili nella lingua. Tuttavia, in alcune lingue speciali si possono individuare anche alcune strutture aggiuntive rispetto a quelle della lingua comune.

La definizione mette in luce la primaria motivazione diafasica, quando evidenzia il collegamento tra la varietà linguistica e lo sviluppo di un'area di conoscenza e di una sfera di attività specialistiche, ma anche la valenza secondaria, quella diastratica, alla quale si fa riferimento quando si richiama la numerosità dei parlanti che la utilizzano (inferiore, e di molto, alla numerosità dei parlanti la lingua comune) o quando si ricorda che tra gli obiettivi a cui mira l'uso di una lingua speciale vi è la costruzione di un'identità di gruppo.

Spesso si pensa alle lingue speciali, o linguaggi tecnici che dir si voglia, come a un insieme di parole. È un'idea incompleta, ma che si incentra su un aspetto fondamentale di tali varietà linguistiche, e cioè l'esigenza di disporre di un ampio inventario lessicale specifico del settore specialistico, capace di rappresentare la realtà trattata con una visione più fine di quella della lingua comune, ma soprattutto di attribuire a tale inventario una caratteristica di fondo: la precisione, data dalla riduzione della vaghezza e dell'ambiguità.

Le lingue, infatti, sono regolate da due esigenze opposte: il principio di massima individuazione e quello del minimo sforzo¹⁰. Da un lato, l'esigenza di massima individuazione, se pienamente realizzata, produrrebbe un numero di parole pari a quello degli oggetti e dei concetti da rappresentare linguisticamente nelle diverse situazioni e da diverse prospettive; dall'altro, l'esigenza del minimo sforzo porterebbe a creare sistemi lessicali costituiti da un numero limitatissimo di parole. Contro la libera espansione legata alle esigenze di massima individuazione gioca l'enorme estensione che avrebbe il lessico di una lingua, da cui originerebbe l'incapacità dei parlanti e della loro memoria di dominarlo in una porzione sufficiente per le comunicazioni necessarie alla vita di ognuno di loro, o di dominarlo solo a costo di un enorme impegno cognitivo; contro la assoluta realizzazione del principio del minimo sforzo sta il rischio che si creino sistemi lessicali troppo poveri e, in quanto tali, inadatti a rappresentare per mezzo di parole situazioni diverse.

Le lingue si reggono, quindi, grazie a un compromesso tra le due esigenze, che implica principalmente che molti elementi del lessico di una lingua siano polisemici, cioè che siano portatori di diversi significati, spesso legati tra di loro da rapporti associativi di una certa semplicità. Nei linguaggi tecnici tra i due principi tende a prevalere quello della massima individuazione, in quanto la precisione denominativa è un'esigenza basilare della comunicazione

¹⁰ Un'ottima sintesi è in T. DE MAURO, *Senso e significato. Studi di semantica teorica e storica*, Bari, Adriatica, 1971, pp. 348-351.

specialistica. D'altro canto, la delimitazione del campo di interesse consente lo sviluppo di un sottosistema lessicale che, anche se risponde a esigenze denominative di grande dettaglio, assume comunque una dimensione relativamente contenuta. Nei linguaggi tecnici la prevalenza del principio della massima individuazione si realizza attraverso la tendenza a istituire un rapporto biunivoco tra significato e significante, in base al quale un significante, cioè una parola nel suo aspetto materiale, assume un solo significato, e un significato viene rappresentato da un solo significato.

2. Il lessico specialistico del diritto

Se così stanno le cose, un linguaggio tecnico deve sviluppare un ampio repertorio lessicale, che abbia la possibilità di essere memorizzato con una certa facilità. I mezzi utilizzati per creare la serie spesso ampia di parole che servono a ogni linguaggio tecnico sono i seguenti¹¹:

- (1) tecnicismi specifici originatisi all'interno del lessico giuridico: *abigeato, aggio, enfiteusi, fideiussione, peculato, usucapione*.
- (2) tecnicismi specifici creati per rideterminazione semantica a partire da parole del lessico comune (talvolta anche da parole di altri lessici specialistici). È forse la tipologia più estesa all'interno del lessico giuridico: già Tullio De Mauro, in una delle ricche appendici alla seconda edizione della *Storia linguistica dell'Italia unita*,¹² aveva notato che il legislatore italiano aveva rinunciato alla creazione di un rigido sistema terminologico e aveva preferito "operare nell'ambito dei valori lessicali saputi", cioè aveva introdotto nei testi normativi parole del lessico comune senza sentire il bisogno di chiarirne la definizione. Quando il legislatore ritiene necessario od opportuno chiarire il significato delle espressioni lo fa con mezzi definitivi (cioè con definizioni esplicite o con la dichiarazione della diversa estensione semantica del termine giuridico rispetto alla parola di uso comune) o con mezzi esplicativi di altro genere, come l'enumerazione delle specie o l'enumerazione degli elementi costitutivi o con lo sfruttamento dell'interrelazione rubrica-testo.¹³
- (3) derivati (particolarmente per suffissazione)¹⁴. Tra i suffissi, ne ricorrono alcuni ampiamente utilizzati in generale nelle varietà tecniche della lingua (per esempio i nomi in *-mento*, come *adescamento, annullamento, invalidamento, patteggiamento, scarceramento*, quelli in *-zione*, a iniziare da *cassazione*, e poi *contravvenzione, impugnazione, imputazione, incriminazione, investigazione, istruzione, procedimentalizzazione* o quelli in *-tore*, come

¹¹ Una proposta di classificazione, che seguo solo in parte, è in R. GUALDO, S. TELVE, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, cit., pp. 420-439. Il volume di Gualdo e Telve, accanto allo spoglio dei vocabolari dell'uso (in particolare lo Zingarelli), è la fonte a cui ho fatto maggiore ricorso nell'esemplificazione lessicale che segue, quando manchi un riferimento più specifico ad altre fonti.

¹² T. DE MAURO, *Storia linguistica dell'Italia unita*, Bari, Laterza, 1970, pp. 420-430.

¹³ Cfr. P. FIORELLI, *Per un vocabolario giuridico italiano*, "Lingua nostra" VIII, 1947, pp. 68-108.

¹⁴ Traggio la maggior parte dell'esemplificazione (fortemente selettiva) relativa ai derivati da Z. VUČETIĆ, *Il linguaggio della giurisprudenza dal punto di vista della formazione delle parole. Orientamenti e problemi lessicologici*, "Linguistica", XLII, 2002, pp. 65-80.

assolutore, confiscatore, donatore, patrocinatore; e ancora i nomi in *-ista* come *costituzionalista, civilista, penalista, processualista, cassazionista, divorzista*, ai quali possono corrispondere aggettivi in *-istico* e astratti in *-ismo*, e infine gli aggettivi in *-abile* o *-ibile*: *abrogabile, accertabile, alienabile, giudicabile, indennizzabile, procedibile, processabile, appellabile, confiscabile, imputabile, incolpabile, patteggiabile, punibile* e i verbi in *-izzare*: *giurisdizionalizzare, procedimentalizzare*).

Particolarmente produttivi, e in qualche misura caratteristici del lessico giuridico, sono i suffissi *-anza* ed *-enza* (sia in parole che già nel latino giuridico erano state formate attraverso i suffissi *-antia* ed *-entia*, sia in parole formatesi in italiano: *istanza, ordinanza, latitanza, (in)osservanza, (ir)rilevanza* e *competenza, decadenza, decorrenza, (in)esistenza, (in)sussistenza*); i suffissi *-ità* ed *-età*, che producono sostantivi astratti originati da aggettivi (*giuridicità, invalidità, recidività*), anche con cumulo di suffissi: tutte le serie derivate dagli aggettivi in *-bile, -ale, -oso, -io, -ario, -orio* (*ammissibilità, imputabilità, procedibilità, punibilità; criminalità, preterintenzionalità; criminosità, mafiosità; esecutorietà, obbligatorietà*).

Nutrita anche la serie di sostantivi deverbali con suffisso zero (*arresto, condono, confisca, confronto, delega, delibera delibera, denuncia, divieto, indennizzo, soddisfo, spaccio*).

Nella suffissazione che porta alla formazione di aggettivi, sono rilevanti le serie in *-ivo* (*abrogativo, detentivo, estorsivo, estintivo, impugnativo, permissivo, preclusivo, reclusivo*), *-ale* (*delinquenziale, dibattimentale, giurisdizionale, penale, procedimentale, processuale*), *-orio* (*accusatorio, assolutorio, compromissorio, concessorio, decisorio, fideiussorio, inquisitorio, istruttorio, successorio*), *-ario* (*affidatario, donatario, indennitario, penitenziario*, a volte anche come sostantivi).

Meno nutriti gli esiti della prefissazione; citiamo i derivati con i prefissi *anti-* (*antigiuridico*), *contro* (*controdenuncia, controesame, controinterrogatorio, controparte, controquerela, controricorso*), *co(n)-* (*coimputato*), *in-* con valore negativo (alle forme già citate tra le voci suffissate si possono aggiungere lemmi come *inadempimento, illiceità*); e poi *ri-* in *riesame*, *semi-* in *semilibertà*, *sopra-* in *sopraddazio* (*super-* di *supertestimone* appare, invece, una scelta della cronaca giudiziaria piuttosto che della giurisprudenza).

Ricordiamo, infine, i verbi parasintetici, peraltro ampiamente diffusi anche nell'italiano comune (*accertare, affrancarsi, imprigionare, incarcerare, scarcerare*).

(4) composti. I composti sono prevalentemente composti esogeni, cioè originati da parole straniere (per lo più greche o latine) o costituiti da una parola italiana e una parola straniera. Si possono ricordare i composti con il prefissoide *auto-* (come *autodifesa*), *micro-* (*microcriminalità*), *-logia* e *-logo* (*criminologo, criminologia, mafologia*) e il suffissoide *-geno* (*criminogeno*), oltre a quelli specifici per l'ambito giuridico (a differenza dei prefissoidi e suffissoidi appena citati, di ampio impiego in italiano) *-cidio* (*infanticidio, omicidio, patricidio* o *parricidio, uxoricidio*) e *-cida* (*infanticida, omicida, patricida* o *parricida, uxoricida*).

(5) espressioni polirematiche. Per espressioni polirematiche si intendono unità lessicali formate da più parole, che possiedono una forte coesione strutturale e sono portatrici di un significato complessivo autonomo rispetto a quello dei singoli componenti. Gli esempi sono numerosissimi; ne riporto una decina a solo scopo esemplificativo: *arresti domiciliari*,

assoluzione piena, atto d'accusa, circostanza aggravante, custodia cautelare, delitto colposo, interrogatorio di garanzia, legittima difesa, soggiorno obbligato, tentato omicidio.

- (6) acronimi, sigle e simboli, che spesso acquistano autonomia rispetto ai sintagmi di cui sono abbreviazione e si comportano come unità lessicali; è un mezzo in ampia espansione oggi (si pensi a denominazioni standardizzate come GIP, 'Giudice per le Indagini Preliminari', GUP 'Giudice dell'Udienza Preliminare', CTU 'Consulente tecnico di ufficio', DDA 'Direzione distrettuale antimafia').
- (7) derivati e sintagmi eponimi, cioè costituiti o derivati da nomi propri (per es. *area Schengen*).
- (8) forestierismi, in forme diverse: prestiti, prevalentemente non adattati (per es. *mobbing*; *stalking*, utilizzato in alcune sentenze, anche se il reato nell'art. 612 bis del Codice penale è denominato *atti persecutori*), prestiti semantici (*mediazione* 'attività di chi assiste due soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia', sul modello dell'ingl. *mediation*), calchi (*valutazione del rischio*, corrispondente all'ingl. *risk assessment*; *clausola di salvaguardia* dall'ingl. *safeguard clause*; *rischio consentito* dal ted. *erlaubtes Risiko*; *programma quadro* dal fr. *programme-cadre*)¹⁵; naturalmente permangono in uso i latinismi, ben insediati nel lessico giuridico: *favor rei* 'principio secondo cui si applica all'imputato la legge più favorevole'; *inaudita altera parte* 'si dice di un provvedimento urgente emesso dal giudice in deroga al principio del contraddittorio, per fronteggiare situazioni in cui il ritardo rischierebbe di provocare un danno a un interesse o a un diritto'; *ne bis in idem* 'divieto di processare due volte per lo stesso reato'.
- (9) tecnicismi collaterali: secondo la definizione di Luca Serianni¹⁶, sono «particolari espressioni stereotipiche, non necessarie, a rigore, alle esigenze della denotatività scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica». Mi pare che ricadano pienamente entro la definizione di tecnicismi collaterali anche quelli che M.V. Dell'Anna ha denominato prassismi¹⁷. Come esempi possiamo citare l'uso stabile, ma non tecnico, dei verbi nei seguenti contesti: *costituirsi in giudizio*, *difendersi in giudizio*, *recedere da un contratto*, *soccombere in giudizio*, *proporre ricorso* o la preferenza, pur in presenza di sinonimi più comuni facilmente utilizzabili, di parole come *conferente*, *controdedurre*, *esaminare* (per 'interrogare'), *delibativo* e *delibatorio*. Altri costrutti frequentemente presenti sono le unioni, più o meno stabili, di un nome dal significato molto ampio e spesso generico e un aggettivo di relazione (*condotta criminosa*, *condotta processuale*, *ipotesi contravvenzionale*, *fase dibattimentale*,

¹⁵ Si sono occupati di questa forma di accrescimento terminologico J. VISCONTI, *Prestiti e calchi, dove va la lingua giuridica italiana*, in B. POZZO, F. BAMBI (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia. Atti del convegno (Firenze, Villa Medicea di Castello, 1° ottobre 2010)*, Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 185-193. e F. ROMANO ed E. TOMBESI, *Francesismi e anglismi nei testi giuridici italiani: studio sugli archivi Vocanet-LLI e Normativa*, nel contributo pubblicato in forma digitale nel sito dell'Accademia della Crusca: <https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/francesismi-e-anglismi-nei-testi-giuridici-italiani-studio-sugli-archivi-vocanet-lli-e-normativa/31112>).

¹⁶ L. SERIANNI, *Lingua medica e lessicografia specializzata nel primo Ottocento*. In *La Crusca nella tradizione letteraria e linguistica italiana. Atti del Congresso Internazionale per il IV centenario dell'Accademia della Crusca (Firenze, 29 settembre-2 ottobre 1984)*, Firenze, Accademia della Crusca, pp. 255-287 (qui a p. 270).

¹⁷ In *Il lessico giuridico italiano. Proposta di descrizione*, "Lingua nostra" LXIX, 2008, pp. 98-110. Sui tecnicismi collaterali in ambito giuridico si veda anche M.A. CORTELAZZO, *Fenomenologia dei tecnicismi collaterali. Il settore giuridico*, in *Prospettive nello studio del lessico italiano. Atti del IX Congresso SILFI (Firenze, 14-17 giugno 2006)*, a cura di E. CRESTI, Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 137-140.

accertamento peritale) e la predilezione per locuzioni preposizionali, come *in sede di* (o *in sede* seguito da un aggettivo di relazione), *ai sensi di*, *in ordine a*.

3. Esigenze di tecnicità e necessità di ampia comprensione

Le caratteristiche del lessico giuridico appena ricordate mostrano che, nella costituzione di un italiano specialistico utile per redigere testi di ambito giuridico (siano essi normativi, giurisprudenziali, dottrinali), agiscono due spinte: una che mira alla efficienza referenziale (e si realizza attraverso i tecnicismi, costituiti in vario modo), una che mira all'autoriconoscimento dei gruppi sociali che redigono testi di ambito giuridico come gruppi coesi e distinti dagli scriventi comuni (questo obiettivo si realizza attraverso il rispetto di consuetudini scritte di lunga durata, ben evidenziate, sul piano lessicale, dai tecnicismi collaterali).

Entrambe queste caratteristiche contrastano con un principio che dovrebbe essere fondamentale, quello dell'accessibilità (che è anche accessibilità linguistica) dei testi di ambito giuridico. Dovrebbe essere un principio elementare di uno stato democratico; ma è un principio che, al giorno d'oggi, si inserisce in un campo ben più ampio, quello della richiesta dei cittadini di poter attingere alla comunicazione specialistica. Il tema è stato ben delineato a proposito della conoscenza scientifica: oggi come consumatori, come professionisti, come cittadini abbiamo tutti bisogno di possedere un bagaglio di conoscenze sufficiente a comprendere i rapporti tra i concetti fondamentali della scienza e il mondo nel quale viviamo, per poter assumere comportamenti consapevoli e condivisi. La gran parte dei cittadini non si accontenta più di ricevere dagli specialisti i risultati delle loro ricerche e delle loro riflessioni e non accettano più criticamente il ruolo degli scienziati, o di loro mediatori, come interpreti semplificatori dei concetti specialistici e del linguaggio tecnico. Il giudizio degli esperti non è più considerato indiscutibile e gli specialisti, nel comunicare pubblicamente i contenuti della ricerca, devono tenere conto delle preoccupazioni, delle opinioni e delle emozioni del pubblico.¹⁸

Questo atteggiamento culturale è ancora più importante in ambito giuridico. Sul piano dei testi normativi, i cittadini elettori dovrebbero avere il diritto, ma anche il dovere, di accedere, almeno con un alto grado di approssimazione, ai principi che regolano la vita della comunità cui appartengono. Sul piano dei testi processuali, imputati e testimoni dovrebbero avere il diritto di comprendere cosa sta accadendo in un processo che li coinvolge. Ma l'insieme (il combinato disposto, verrebbe da dire) di esigenze di tecnicità e di consuetudini espressive rende difficile per un cittadino non particolarmente esperto padroneggiare completamente le produzioni linguistiche di ambito giuridico, di ogni genere.

Quali soluzioni si possono adottare se si vuole cercare di risolvere questo problema? Si possono individuare tre possibilità, non necessariamente alternative: la prima consiste nel cambiare, anche radicalmente, il modo con cui gli specialisti del settore giuridico si esprimono; la seconda consiste nell'avviare una politica comunicativa che accompagni la stesura dei testi primari, come le leggi, con l'obiettivo di renderli comprensibili nel loro nucleo informativo

¹⁸ Per approfondimenti rimando a M.L. VILLA, *La scienza sa di non sapere. Per questo funziona*, Milano, Guerini, 2016.

centrale; la terza consiste nell'intervento di mediatori, linguistici ma anche concettuali, tra il mondo chiuso del diritto e il resto della comunità.

La via principale dovrebbe essere quella di riformare la scrittura dei testi dell'ambito del diritto, a cominciare dai testi normativi. Naturalmente, non può essere messa in discussione la tecnicità necessaria, quella che si esprime soprattutto sul piano lessicale e soprattutto attraverso l'uso di tecnicismi specifici. Ma sul piano delle scelte lessicali non dettate da necessità tecniche e su quello sintattico c'è un ampio spazio di revisione delle consuetudini linguistiche e testuali. Tuttavia, i tentativi sviluppati fin dagli anni '80 di regolamentare la scrittura delle leggi non hanno portato ai risultati sperati. Anzi, la qualità della redazione delle leggi e la loro comprensibilità stanno vistosamente scadendo.¹⁹ Questo è principalmente dovuto al processo di formazione delle leggi nel contesto legislativo, in cui spesso la ricerca di un compromesso per l'approvazione di un provvedimento è rapida e tumultuosa e lascia poco spazio e tempo per una redazione ponderata del testo. Questo impedisce un meditato controllo delle scelte lessicali (escluse quelle tecniche), che permetta di sostituire le parole difficili e rare, non necessarie per la precisa identificazione degli oggetti della norma e le costruzioni sintattiche eccessivamente e inutilmente contorte. Spesso il mantenimento di queste caratteristiche linguistiche, che creano oscurità nel testo, viene spacciato per necessità tecnica, ma nella maggior parte dei casi si tratta di scelte linguistiche che non rispondono a esigenze di precisione referenziale, ma solo ad acritico omaggio a tradizioni scritte, quando non a pura sciatteria.

La consapevolezza che, nonostante la sua ragionevolezza, l'avvio del processo primario di riforma del modo in cui vengono scritte le leggi risulti di difficile realizzazione, ha portato a proporre la seconda soluzione che ho enunciato: rinunciare alla riforma dei processi di redazione dei testi (perché la complessità necessaria per il buon funzionamento della legge è inevitabilmente elevata, ma anche perché il processo di formazione delle leggi non consente un minuto processo di revisione e ottimizzazione linguistica) e intraprendere una strada diversa: abbinare al testo di legge una versione divulgativa che permetta al parlante comune di accedere, con un buon grado di approssimazione, ai contenuti dei provvedimenti emanati²⁰. Esistono alcune esperienze in tal senso: hanno adottato pratiche di questo genere le istituzioni europee e, in Italia, per un certo periodo, la Protezione Civile²¹: in entrambi i casi, sono state affiancate alle leggi e ai provvedimenti delle schede illustrative, che permettono alla maggior parte dei cittadini di prendere conoscenza dei contenuti delle norme emanate. Non giudico questa opzione una opzione ideale, ma pragmaticamente riconosco che possa rappresentare una accettabile soluzione temporanea per garantire a tutti i cittadini il diritto di conoscere le decisioni assunte dal legislatore o dalla pubblica amministrazione riguardo ai comportamenti che i cittadini devono adottare nei campi regolati dalle norme.

¹⁹ Posso rinviare all'analisi delle tre grandi leggi di riforma dell'Università R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, "riforma Gentile"; D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; legge 30 dicembre 2010, n. 240, "legge Gelmini", che presentano un progressivo e sensibile peggioramento dell'indice di leggibilità, e di altri parametri quantitativi di natura linguistica: M.A. CORTELAZZO, *La lingua delle leggi italiane*, in *Il dovere costituzionale di farsi capire. A trent'anni dal Codice di stile*, a cura di M.E. Piemontese, Roma, Carocci, 2023.

²⁰ Si veda, ad esempio, C. ZUCHELLI, *L'esperienza della Presidenza del Consiglio dei ministri*, in «Parlamenti regionali» 12/2004, pp. 95-101.

²¹ Esempi dell'una e dell'altra esperienza, con una breve discussione, si trovano in M.A. CORTELAZZO, *Il linguaggio amministrativo. Principi e pratiche di modernizzazione*, Roma, Carocci, 2021, pp. 127-130.

Lo stesso impegno nel rinnovare consuetudini di scrittura superate dovrebbe coinvolgere tutte le parti coinvolte nel processo, in particolare i giudici che scrivono le sentenze. Nonostante gli sforzi compiuti dalla Scuola superiore di magistratura e dalle istituzioni dell'amministrazione della giustizia, compresa la Corte di Cassazione, l'obiettivo di rendere consapevoli magistrati e avvocati dell'opportunità di modificare le consuetudini di scrittura, per rendere i procedimenti comprensibili al più ampio numero di persone possibile, è ancora lontano dall'essere raggiunto. In questo ambito, il ruolo di mediazione dell'avvocato è fondamentale, poiché si trova a dover svolgere anche il ruolo di traduttore, passando dal linguaggio tecnico o pseudo-tecnico della giustizia a quello comune posseduto dalla maggior parte dei partecipanti al processo. È la terza delle opzioni ipotizzate, e anche questa andrebbe vista, a mio parere, come soluzione transitoria, in attesa che gli operatori del diritto assumano coscienza di quanto c'è di tecnico nel loro linguaggio (e quindi difficilmente sostituibile) e quanto c'è di culturale (e, in quanto tale, riformabile). Nell'intero campo delle interazioni tra cittadino e mondo degli operatori professionali, l'ambito della giustizia può contare sulla figura istituzionale dell'avvocato, patrocinatore del cittadino (e quindi, indirettamente, anche mediatore linguistico). Una figura che in altri ambiti non c'è: basti pensare all'ambito medico, che ha esigenze ancora più forti di tecnicità, ma nel quale il medico è al tempo stesso specialista e mediatore verso il paziente. Un ruolo, quest'ultimo, che il medico in molti casi non è in grado di svolgere, proprio per l'incapacità di abbattere le barriere linguistiche. Ma non è detto che neppure l'avvocato, come tutti gli altri operatori del diritto, abbia sempre la sensibilità linguistica necessaria per abbattere le barriere che si frappongono a una sufficiente comprensione dei testi e dei discorsi giuridici.